



COMUNE DI BIENTINA
PROVINCIA DI PISA

Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

(ai sensi della LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160., artt. 816-836)

(Modifica e sostituisce il previgente approvato con delibera di Consiglio Comunale
n. 3 del 12/03/2024)

PARTE PRIMA
PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO,
E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce il canone di cui all'articolo 1, commi da 816 a 836 della legge 27 dicembre 2019 n° 160, regola il procedimento di adozione e gli effetti del provvedimento di concessione o di autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico e per la diffusione di messaggi pubblicitari nel territorio del Comune di Bientina, nonché l'applicazione del prelievo corrispondente.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai provvedimenti di concessione o autorizzazione all'occupazione di spazi ed aree private, sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
3. Il canone è disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
4. Sono fatti salvi tutti i procedimenti speciali imposti dalla legge o dallo Statuto del Comune.
5. Oltre ad ogni disposizione di legge, valgono le altre norme regolamentari comunali relative all'occupazione di spazi pubblici, alla effettuazione della pubblicità, sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, sulla contabilità, ed ogni altra, in quanto compatibile.

Articolo 2 - Concessioni e autorizzazioni

1. Tutte le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, sia che comportino o che non comportino la presenza o la costruzione di manufatti, devono essere precedute da una concessione o autorizzazione da parte del Comune, secondo i casi. Devono essere precedute da una concessione o autorizzazione del Comune le occupazioni di suolo, soprassuolo, e sottosuolo di tratti di strada appartenenti alle altre amministrazioni pubbliche se comprese nel centro abitato, fatto salvo il nulla-osta tecnico dell'Ente proprietario se la strada è statale regionale o provinciale.
2. Sono parimenti soggette a concessione o autorizzazione comunale le occupazioni di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio.
3. Tutte le esposizioni pubblicitarie di cui all'articolo 23 del codice della strada (D.Lgs. 285/1992) se insistenti o visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, devono essere precedute da una autorizzazione dell'ente proprietario, nell'interno dei centri abitati la competenza è del Comune, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale;
4. Nell'interno dei centri abitati, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 23 del codice della strada, il Comune ha la facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale;
5. Secondo la disciplina del presente regolamento devono essere dichiarate al Comune le esposizioni pubblicitarie diffuse mediante:

- a. veicoli di trasporto pubblico con licenza rilasciata dal Comune;
 - b. altri veicoli di proprietà o utilizzo di imprese con sede nel Comune;
 - c. tutte le altre esposizioni pubblicitarie per le quali non è dovuta l'autorizzazione da parte del Comune, ma visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale.
- 6. Le convenzioni che attribuiscono al Comune l'amministrazione di beni appartenenti al demanio di altri enti, determinano la competenza al rilascio delle concessioni ed autorizzazioni relative. Qualora non la definiscano espressamente, la competenza si intende dell'ente che ha l'amministrazione del bene.
 - 7. Si applicano le disposizioni del presente regolamento, in quanto compatibili, anche quando il Comune debba formulare un parere (eventualmente nulla-osta) per occupazioni relative a strade e beni di altre amministrazioni.
 - 8. In caso di necessità ed urgenza per evitare danni a persone ovvero gravi danni alle cose, si può procedere ad occupazione di suolo pubblico dandone immediata comunicazione al Comune. La domanda di concessione deve essere comunque presentata entro il primo giorno lavorativo successivo. Alla domanda è allegato l'eventuale verbale della autorità pubblica che è stata fatta intervenire per la situazione di pericolo determinatasi. Qualora la concessione non sia rilasciata, ovvero non venga riconosciuta la necessità ed urgenza dell'occupazione, quest'ultima si riterrà abusiva.
 - 9. Per l'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, ovvero la presa d'atto della denuncia d'inizio attività nei casi in cui sia consentita, si rimanda integralmente al vigente Regolamento del commercio su aree pubbliche.

Articolo 3 - Semplificazione del procedimento di rilascio delle concessioni ed autorizzazioni

- 1. L'atto di concessione o autorizzazione è emesso dall'ufficio competente secondo l'organizzazione comunale, anche sulla base dei pareri, vincolanti o consultivi, espressi dagli altri uffici competenti dell'ente o di altre amministrazioni pubbliche.
- 2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico del cittadino o impresa richiedente, e di rendere più veloce la conclusione del procedimento, l'istruttoria relativa ai provvedimenti di concessione e autorizzazione, nonché al rilascio di eventuali nulla osta ad altre amministrazioni, può essere svolta dal soggetto che provvede alla gestione del canone.
- 3. Il gestore del canone, se delegato dall'ufficio competente, provvede a raccogliere la documentazione necessaria all'istruttoria, in base alla regolamentazione comunale e all'indicazione dell'ufficio competente al rilascio del provvedimento finale.

Articolo 4 – Piano degli impianti pubblicitari

- 1. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, laddove presente, e nel rispetto dei limiti imposti dal vigente Codice della Strada (articolo 23 D.Lgs. 285/1992 - articoli dal 47 al 59 del D.P.R. 495/1992 - D.P.R. 610/1996).
- 2. I criteri per la stesura di un piano generale sono i seguenti:
 - a) Gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione/armonizzazione perseguita dall'Amministrazione, nella principale opera di salvaguardia dello stesso.

- b) il piano dovrà tener conto, e quindi rispettare, l'attuale contesto urbanistico, con le proprie esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico.
- c) Il piano dovrà considerare inoltre le esigenze obiettive dello sviluppo, per soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio-culturale.
- d) La stesura del piano dovrà altresì rispettare ed armonizzarsi alle norme del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, D.Lgs. 10 settembre 1993 n. 360) al regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), al regolamento di polizia municipale e traffico.

Articolo 5 - Avvio del procedimento amministrativo

1. Il procedimento amministrativo per il rilascio della concessione o autorizzazione per l'occupazione di spazi pubblici inizia con la presentazione della domanda all'ufficio competente. La domanda, soggetta ad imposta di bollo se prevista dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità:
 - a) i dati anagrafici del richiedente, con l'indicazione del codice fiscale e, se esistente, della partita iva, telefono, mail, pec ect;
 - b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta. Eventualmente anche mediante l'indicazione del luogo esatto della collocazione individuato e definito sulla cartografia comunale;
 - c) l'entità espressa in metri quadrati e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
 - d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
 - e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
 - f) l'eventuale intenzione di utilizzare una parte di essa per svolgervi una attività di vendita diretta di prodotti da parte di un imprenditore, con indicazione precisa dell'area su cui si svolgerà tale attività;
 - g) l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute per la occupazione.
2. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi al particolare tipo di occupazione. Nei casi previsti dalla legge sono ammesse le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà. In particolare in relazione al tipo di occupazione alla domanda dovrà essere allegata:
 - Planimetria quotata in scala non inferiore a 1/100 evidenziante l'ubicazione dell'area con indicazione degli ingombri delle occupazioni e degli spazi viari che restano transitabili da veicoli e pedoni, sottoscritta da tecnico abilitato iscritto ad ordine/collegio;
 - Documentazione fotografica;
 - Progetto del manufatto e relativa descrizione tecnica sottoscritta da tecnico abilitato iscritto ad ordine/collegio.
3. In relazione al tipo di occupazione dovrà essere allegata una dichiarazione dal seguente contenuto:
 - che tutto quanto collocato è stato calcolato, realizzato e posto in opera, tenendo conto della natura del terreno, della spinta del vento e del carico neve, in modo da garantirne la stabilità come previsto dall'art. 53 comma 3 del DPR 16/12/92, n.495;
 - di mantenere l'occupazione nel pieno rispetto delle norme del Decreto Legislativo 30/04/1992 N.285, evitando accuratamente di creare situazioni di pericolo o intralcio per la circolazione e i pedoni;

- di rispettare le disposizioni normative in materia igienico-sanitaria, di tutela e decoro dell'ambiente, di salvaguardia della sicurezza e incolumità pubblica;
4. La domanda di autorizzazione all'installazione di un mezzo pubblicitario, o comunque alla esposizione pubblicitaria, deve essere indirizzata all'ufficio competente. La domanda, soggetta ad imposta di bollo se prevista dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità:
 - a. i dati anagrafici del richiedente, con l'indicazione del codice fiscale o della partita iva, telefono, mail, pec, ect.;
 - b. l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici presso i quali viene richiesta l'installazione del mezzo pubblicitario, oppure, ove non vi sia installazione o la stessa sia su suolo privato, quelli da cui è più immediatamente visibile l'esposizione pubblicitaria. Eventualmente anche l'indicazione del luogo esatto della collocazione sulla cartografia comunale.
 - c. la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione pubblicitaria, la dimensione, la durata della installazione o esposizione richiesta;
 - d. il contenuto del messaggio pubblicitario;
 - e. la ragione per la quale è richiesta;
 - f. la descrizione particolareggiata dell'installazione o della esposizione da eseguire, con le sue dimensioni, caratteristiche, colori, disegno;
 - g. l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute;
 - h. l'assenso del proprietario dell'immobile se diverso dal richiedente;
 - i. in relazione al tipo di esposizioni pubblicitarie alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - i. documentazione fotografica dalla quale risulti la posizione riferita all'edificio specifico o all'ambiente circostante (fotografia particolare), nonché il contesto architettonico del quale l'edificio stesso fa parte (fotografia d'insieme);
 - ii. progetto dal quale risulti un prospetto a sezione (scale 1/20 o 1/50, comunque tale da rendere leggibile il grafico, gli ingombri e le dimensioni massime) e l'aspetto stesso in relazione al luogo d'inserimento o parte di facciata che viene ad essere interessata;
 - iii. un'autodichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità e la conformità alle norme previste a tutela della circolazione dei veicoli e delle persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
 - iv. per gli impianti luminosi o che richiedono comunque l'utilizzo di elettricità, una dichiarazione che l'impianto elettrico del manufatto luminoso che si intende collocare sarà realizzato ed installato a norma di legge.
 5. Quando una esposizione pubblicitaria determini anche una occupazione di spazi ed aree pubbliche ai fini del presente regolamento, la domanda, contenente i diversi elementi, è unica.
 6. Nei casi di cui al precedente comma il provvedimento di concessione, emanato in rispetto di tutte le norme, comprende l'autorizzazione alla effettuazione dell'esposizione pubblicitaria ed all'occupazione del suolo pubblico.

7. Al fine di semplificare gli adempimenti degli utenti il Comune predispone e distribuisce dei modelli esemplificativi secondo i tipi di occupazione, installazione o esposizione, con l'indicazione dei contenuti e dei documenti richiesti.
8. La domanda di autorizzazione non è necessaria e risulta assolta da una dichiarazione da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari, nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:
 - a) locandine;
 - b) pubblicità su autoveicoli;
 - c) autoveicoli cosiddetti "camion vela" sui quali sono applicati messaggi pubblicitari; al riguardo si specifica che non sono sottoposti ad autorizzazione laddove trattasi di mezzi pubblicitari "mobili". Se sostano nel territorio comunale, ad eccezione delle pause di servizio, salvo che non sia occultata la superficie espositiva rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi; i veicoli omologati come auto pubblicitarie di cui all'articolo 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. 495/1992, se operano nel territorio comunale, con sosta permanente e continuativa, devono essere preventivamente autorizzati e devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza;
 - d) distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali;
 - e) vendesi/affittasi esposti nei locali in vendita/locazione se di superficie inferiore/uguale a 1 mq;
 - f) pubblicità esposta su vetrine o porte di ingresso effettuata con materiale facilmente amovibile;
 - g) tutte le esposizioni pubblicitarie che ai sensi del D.Lgs. 285/1992 e delle vigenti normative non necessitano di autorizzazione amministrativa.
9. La diffusione di messaggi pubblicitari visibili dal territorio comunale deve essere dichiarata al Comune prima della esposizione in tutti i casi in cui la concessione o l'autorizzazione siano state rilasciate da altri Enti.
10. La variazione del messaggio pubblicitario esposto, purché non comporti variazione della struttura e/o delle dimensioni del mezzo pubblicitario o del soggetto passivo, non è soggetta ad autorizzazione ma a semplice comunicazione

Articolo 6 - Termine per la definizione del procedimento amministrativo

1. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso, è di trenta giorni dalla data di protocollazione della domanda presso l'ufficio competente, fatti salvi diversi termini che devono essere indicati per ciascun procedimento.
2. Qualora sia necessario acquisire il parere di più servizi ovvero il parere di altri enti, il termine è elevato a novanta giorni, salvo ulteriori dilazioni motivate.
3. In nessun caso lo scadere del termine determina assenso alla occupazione o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria.

Articolo 7 - Istruttoria

1. L'ufficio responsabile dell'istruttoria, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione o installazione

richiesta, o della esposizione pubblicitaria, o in quelli relativi al richiedente, ovvero carente nella documentazione di cui all'articolo 5, il responsabile formula all'interessato, entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, una richiesta di integrazione.

3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 15 giorni dalla richiesta. Detto termine deve essere sempre comunicato al richiedente.
4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il termine per la conclusione del procedimento fino al momento in cui l'integrazione richiesta è presentata all'ufficio.
5. L'Ufficio responsabile dell'istruttoria verifica la completezza e la regolarità della domanda, comunica l'avvio del procedimento ove necessario e provvede ad inoltrare la domanda stessa agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la tipologia dell'occupazione o esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri.

Articolo 8 - Conclusione del procedimento

1. L'Ufficio responsabile dell'istruttoria, terminata l'istruttoria comprendente tutti i pareri eventualmente richiesti, conclude il procedimento amministrativo rimettendo gli atti, con una proposta di provvedimento conclusivo, all'ufficio competente per l'emissione del relativo provvedimento di concessione o di autorizzazione, ovvero di diniego dello stesso.

Articolo 9 - Rilascio della concessione o autorizzazione

1. Il rilascio della concessione o autorizzazione è subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi:
 - a) pagamento, se dovuto per l'atto, dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta;
 - b) pagamento dei diritti relativi all'atto, ovvero delle altre spese relative a ciascun tipo di procedimento ove previsto dalle norme vigenti;
 - c) rimborso delle spese di sopralluogo, ove stabilito dall'amministrazione;
 - d) versamento del deposito cauzionale ove richiesto, e nella misura stabilita dall'ufficio;
 - e) pagamento della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito dalla parte seconda del presente regolamento.
2. Il deposito cauzionale è imposto nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico possa arrecare dei danni alle strutture pubbliche. L'entità della cauzione è stabilita dall'Ufficio Tecnico, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo, compreso quello di assolvimento del canone. È restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della conclusione dell'occupazione, dell'inesistenza di danni, del perfetto adempimento di tutti gli altri obblighi imposti dal provvedimento di concessione. La verifica stessa deve avvenire entro trenta giorni dalla domanda del concessionario che abbia concluso l'occupazione.
3. La cauzione può essere sostituita da una fideiussione bancaria ovvero da un'altra garanzia, prevista dalla legge.

Articolo 10 - Contenuto ed efficacia del provvedimento

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione di occupazione suolo pubblico deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
 - a) l'ubicazione precisa dell'occupazione;

- b) la misura della superficie espressa in metri quadrati dell'occupazione;
 - c) la misura ed indicazione dell'area, eventualmente parziale, su cui viene esercitata una attività di vendita di prodotti da parte di un imprenditore commerciale;
 - d) la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - e) gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione;
 - f) l'importo dovuto del canone di cui al successivo articolo 19 e seguenti del presente regolamento.
2. Il provvedimento di concessione o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari in quanto proprietari o beneficiari del mezzo pubblicitario:
- a) l'ubicazione del mezzo;
 - b) la misura ed indicazione dell'area su cui si possa effettuare l'installazione;
 - c) la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione autorizzati, la superficie ed il contenuto del messaggio pubblicitario;
 - d) la durata dell'esposizione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - e) gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione;
 - f) l'importo dovuto del canone di cui al successivo articolo 19 e seguenti di questo regolamento.
3. La concessione o autorizzazione acquista efficacia al momento della consegna al destinatario o suo delegato da parte dell'ufficio responsabile del procedimento o del gestore del canone, previo pagamento della prima rata ovvero della rata unica del canone.
4. Nell'ambito dell'attività edilizia possono essere rilasciate autorizzazioni o concessioni per un periodo di occupazione massimo inferiore a 365 giorni e sono da considerare giornaliere.

Articolo 11 - Principali obblighi del concessionario

- 1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione.
- 2. Il concessionario non può mutare l'uso per il quale la concessione o autorizzazione è stata richiesta, né modificarne in alcun modo le caratteristiche.
- 3. È fatto, altresì, obbligo al concessionario, di rimettere perfettamente in pristino a proprie spese l'assetto dell'area concessa nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o di risulta.
- 4. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
- 5. Il concessionario o il soggetto titolare dell'autorizzazione è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.
- 6. Il concessionario o il titolare dell'autorizzazione è tenuto a mantenere in ottimo stato l'installazione autorizzata, a conservarne l'uso ed il perfetto decoro per tutta la durata della concessione od autorizzazione. Il mancato rispetto di tale condizione è causa di decadenza della concessione o autorizzazione.
- 7. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica avente le caratteristiche previste dall'art. 55

del D.P.R. 16/12/1992, n. 495.

Articolo 12 - Revoca e modifica. Rinuncia.

1. L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione o autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'installazione, ed in ogni altro caso in cui si renda necessario in virtù di nuove disposizioni di legge o sulla base di una nuova interpretazione delle norme vigenti.
2. Se l'occupazione o esposizione pubblicitaria è in corso all'atto della revoca o modifica, è dovuto il rimborso del canone eventualmente già versato relativamente al periodo di tempo non goduto, secondo la disciplina del presente regolamento.
3. Il concessionario o il soggetto autorizzato possono rinunciare all'occupazione, installazione, o esposizione pubblicitaria con una comunicazione diretta all'amministrazione. Per le occupazioni o esposizioni temporanee già iniziate, può essere richiesto il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione o esposizione; per le occupazioni o esposizioni annuali già iniziate il canone resta dovuto per l'intera annualità in cui si verifica la rinuncia o l'interruzione. La sola interruzione di fatto dell'occupazione o dell'esposizione non comporta in nessun caso rinuncia alla concessione o autorizzazione, né la non debenza del canone.
4. Se l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria non sono ancora iniziate, la rinuncia espressa ovvero la revoca, comporta la restituzione del canone e del deposito cauzionale, ove versati.
5. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

Articolo 13 - Decadenza automatica per mancato pagamento del canone

1. Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite determina decadenza dalla concessione o autorizzazione. Il soggetto tenuto al pagamento sarà invitato a provvedere a saldare gli importi scaduti secondo le modalità di cui all'art. 32 e contestualmente informato che in difetto si provvederà a determinare la decadenza della concessione o autorizzazione.
2. In caso di mancata regolarizzazione e quindi di disposta decadenza, l'occupazione o esposizione pubblicitaria devono cessare; ove ciò non avvenga si considerano abusive.
3. La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.

Articolo 14 - Altre cause di decadenza

1. La decadenza dalla concessione o autorizzazione è dichiarata dal Comune nei seguenti casi:
 - a) violazione da parte del concessionario, del soggetto autorizzato o di altri soggetti in loro vece, delle prescrizioni contenute nel provvedimento amministrativo;
 - b) violazione di norme di legge o regolamentari in materia;
 - c) vengano meno le condizioni che ne costituivano presupposto al rilascio;
2. Il provvedimento di concessione o autorizzazione non venga ritirato entro 20 giorni dalla comunicazione al richiedente dell'avvenuta emissione del provvedimento stesso o non venga versato contestualmente al ritiro il relativo canone.
3. In tutti i casi di decadenza, ivi incluso quelli di cui all'art. 13, il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie e alla rimessa in pristino dei luoghi. In caso di inottemperanza, l'Ente provvederà d'ufficio con l'addebito delle spese

al soggetto inadempiente.

Articolo 15 - Rimozione occupazioni ed esposizioni abusive

1. Il Comune procede alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie non autorizzate o per le quali sia intervenuta una decadenza o revoca della autorizzazione o concessione.
2. Il costo della rimozione o copertura è posto a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria abusive o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
3. Il canone di cui al presente regolamento rimane dovuto, nella misura e con le indennità previste per le occupazioni abusive fino alla completa rimozione, oltre le sanzioni previste dalle normative vigenti.

Articolo 16 - Subentro

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico, o all'esposizione pubblicitaria ha carattere individuale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione o autorizzazione trasferisca a terzi l'attività o il bene in relazione ai quali è stata concessa l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre 15 giorni dal trasferimento, il procedimento per il rilascio della nuova concessione o autorizzazione, proponendo all'amministrazione una domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 5.
3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione o autorizzazione rilasciata per l'attività o l'oggetto trasferito.
4. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.
5. Il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente. L'ufficio può negare il subentro nella concessione o autorizzazione qualora gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti.

Articolo 17 - Rinnovo

1. Il titolare della concessione o autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiederne il rinnovo, giustificandone i motivi.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta al Comune, con le stesse modalità previste dall'articolo 5 del regolamento.
3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione o autorizzazione che si chiede di rinnovare.
4. Il procedimento avviato con la domanda segue le stesse regole previste per il primo rilascio della concessione o autorizzazione.
5. Il rinnovo della concessione o autorizzazione è subordinato al pagamento del canone e alla verifica della regolarità del pagamento della concessione o autorizzazione che si intende rinnovare.

Articolo 18 - Anagrafe delle concessioni o autorizzazioni

1. L'ufficio responsabile del procedimento provvede alla consegna degli atti di concessione ed autorizzazione dopo aver verificato il versamento della rata unica del canone ovvero della prima rata, e l'assolvimento delle altre condizioni poste al rilascio del provvedimento. L'ufficio responsabile del procedimento provvede a registrare i provvedimenti di concessione ed autorizzazione che sono stati emanati seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio, la tipologia, l'ubicazione.
2. L'ufficio responsabile del procedimento provvede a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti e le loro eventuali variazioni, a controllare l'assolvimento del canone dovuto e l'osservanza degli altri obblighi imposti dall'atto di concessione.
3. L'ufficio responsabile del procedimento provvede alla registrazione e gestione, come sopra indicato, anche delle occupazioni od esposizioni pubblicitarie che siano state oggetto, a norma del presente regolamento, di comunicazione da parte degli interessati, o di nulla osta da parte del Comune ad altre amministrazioni.

PARTE SECONDA

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE

Articolo 19 - Oggetto del canone

1. Oggetto del canone sono le occupazioni di suolo pubblico a qualsiasi titolo realizzate, anche abusive, e la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusivi, aventi, in questo caso, lo scopo di promuovere e diffondere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Articolo 20 - Ambito di applicazione del canone

1. Il canone si applica alle occupazioni di qualsiasi natura effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi e nelle piazze, comunque realizzate su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Il canone si applica altresì per le occupazioni degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, nonché sulle aree private sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio per atto pubblico o privato, o per usucapione ventennale (ex art.1158 cod.civ.) o attraverso la *dicatio ad patriam*, mediante destinazione all'uso pubblico effettuata dal proprietario ponendo l'area a disposizione della collettività che ne fa uso continuo ed indiscriminato.
3. Il canone si applica anche alle occupazioni di suolo pubblico realizzate su strade provinciali, statali o regionali all'interno dei centri abitati del Comune, delimitati ai sensi dell'articolo 2 comma 7 del codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285.
4. La diffusione dei messaggi pubblicitari, anche abusiva, è parimenti soggetta al pagamento del canone ove realizzata attraverso l'installazione di impianti, così come definiti anche dall'art. 47 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495, insistenti su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni ed aree private purché visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico dell'intero territorio comunale, nonché all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato.
5. Non si fa luogo all'applicazione del canone per le occupazioni realizzate con balconi, verande e bow-windows e per le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.

6. Non si fa luogo all'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
7. L'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 4 del presente articolo, esclude l'applicazione del canone per l'occupazione di suolo pubblico. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

Articolo 21 - Soggetto passivo

1. Il canone per l'occupazione è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione alla superficie sottratta all'uso pubblico, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di rilevazione della violazione o dal fatto materiale.
2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione, della concessione, ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua la diffusione dei messaggi pubblicitari in modo abusivo, fermo restando, in ogni caso, che rimane obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
3. Nel caso di contitolari di concessione o autorizzazione, il versamento del canone deve essere effettuato in base al principio generale della solidarietà passiva tra condebitori così come previsto dall'articolo 1292 del Codice Civile, fatto salvo il diritto di regresso.

Articolo 22 - Soggetto attivo

1. Il soggetto attivo del canone è il Comune di BIENTINA (PI).
2. In caso di gestione diretta la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile a cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone. Il predetto funzionario sottoscrive gli avvisi, notifica la contestazione delle violazioni ai sensi della Legge 689/1981, richiede il pagamento delle somme dovute anche in seguito alla notificazione delle ordinanze-ingiunzione, cura l'anagrafe delle concessioni e autorizzazioni, predispone i provvedimenti di rimborso ed effettua gli accertamenti sul territorio in qualità di agente accertatore ai sensi dell'art. 1, comma 179, della Legge 296/2006.
3. Il Comune di BIENTINA ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, può affidare in concessione ad uno dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, la gestione del canone ivi compresi i servizi di accertamento sul territorio a mezzo di agenti accertatori ai sensi dell'art. 1, comma 179, della Legge 296/2006 e riscossione anche coattiva del canone stesso, delle indennità e sanzioni connesse.
4. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 2 spettano al concessionario incaricato, restando ferme le disposizioni riguardanti compiti e obblighi di ciascun ufficio come indicati dal regolamento di organizzazione degli uffici, in merito al rilascio di atti di concessione e autorizzazione.
5. Nel caso di gestione in concessione il gestore del canone vigila sulla corretta applicazione del presente regolamento da parte del concessionario.

Articolo 23 - Criteri per la graduazione e determinazione delle tariffe del canone

1. Ai fini dell'applicazione della tariffa il soggetto attivo con cadenza annuale verifica il numero di abitanti residenti al 31 dicembre dell'anno precedente al fine dell'individuazione della classificazione del comune ed individuazione della tariffa standard applicabile.

2. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

- a. classificazione in zone del territorio comunale di cui all'allegato A) al presente regolamento;
- b. superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati con arrotondamento al metro quadrato superiore;
- c. superficie della diffusione pubblicitaria espressa in metri quadrati: per le esposizioni pubblicitarie inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato;
- d. durata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari;
- e. graduazione in base alla tipologia dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, al valore economico della disponibilità dell'area nonché al sacrificio imposto alla collettività e alla finalità;
- f. graduazione in relazione al periodo dell'anno per la diffusione di messaggi pubblicitari e l'occupazione di suolo pubblico giornaliera.

Articolo 24 - Durata delle occupazioni e delle diffusioni pubblicitarie

Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in annuali e temporanee:

- a) sono annuali le occupazioni a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore a 365 giorni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni la cui durata, risultante dall'atto di concessione o di autorizzazione, è inferiore a 365 giorni;

Articolo 25 - Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore. Per le occupazioni di soprassuolo che insistono su aree pubbliche già regolarmente autorizzate, il canone è determinato con riferimento alla sola parte eccedente rispetto all'area sottostante. Per la diffusione di messaggi pubblicitari il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. In caso di mezzo pubblicitario bifacciale a facciate contrapposte, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico, il canone è dovuto al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso privato il canone è dovuto al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
2. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni pubblicitarie annuali, sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Per le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari annuali aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi. La misura complessiva del canone, per le occupazioni e diffusioni di messaggi pubblicitari annuali, è determinata dalla tariffa standard di cui all'articolo 1, comma 826, della Legge 30 dicembre 2019 n° 160 alla quale si applicano i

coefficienti previsti dalla Giunta Comunale, moltiplicata per i metri quadrati.

3. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni pubblicitarie a carattere temporaneo, sono soggette al pagamento del canone in base alla tariffa standard di cui all'articolo 1 comma 827 della Legge 30 dicembre 2019 n° 160 alla quale si applicano i coefficienti previsti dalla Giunta Comunale. La misura del canone dovuto viene determinata dalla tariffa prevista per la specifica fattispecie da moltiplicare per i metri quadrati ed i relativi giorni di occupazione di suolo pubblico o diffusione di messaggi pubblicitari.
4. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria di cui all'articolo 1 comma 831 della legge 30 dicembre 2019 n. 160 e successive modifiche. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto all'ente non può essere inferiore a euro 800,00. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al Comune con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
5. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'accesso a raso è soggetto all'applicazione del canone nel caso in cui il Comune rilasci apposita concessione ai sensi dell'art. 46 comma 3 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495.
6. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard di cui al primo periodo va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
7. Le occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie esterna assoggettabile al pagamento del canone, è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine di erogazione del carburante, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse, nonché le strutture e forme pubblicitarie relativamente alla sola proiezione ortogonale delle stesse.
8. Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico il canone si applica in relazione alle ore di effettiva occupazione ovvero a tariffa giornaliera.
9. Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico le tariffe determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la zona di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, ad € 0,0775 al metro quadrato per giorno.

10. Per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, nonché per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive, le tariffe determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la zona di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, ad € 0,0775 al metro quadrato per giorno.
11. Le tariffe del canone si intendono prorogate di anno in anno se non espressamente modificate.

Articolo 26 - Modalità di determinazione del canone in base alla zona

1. Ai fini dell'applicazione del canone per le esposizioni pubblicitarie, il territorio comunale è suddiviso in n° 1 zona in base all'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico ritraibile, sulla base di quanto indicato nell'allegato A); alle tariffe di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della Legge 30 dicembre 2019 n° 160, si applicano i coefficienti stabiliti dalla Giunta Comunale.
2. Ai fini dell'applicazione del canone per le occupazioni, il territorio comunale è suddiviso in n° 2 categorie (zone) in base all'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico ritraibile, sulla base di quanto indicato nell'allegato A); alle tariffe di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della Legge 30 dicembre 2019 n° 160, si applicano i coefficienti stabiliti dalla Giunta Comunale.

Articolo 27 - Modalità di determinazione del canone in base a tipologia e finalità

1. Per le diffusioni pubblicitarie, sono previsti dalla Giunta Comunale dei coefficienti da applicarsi alle tariffe determinate in base alla zona di cui all'art. 26, tenuto conto delle finalità e tipologie di esposizioni riportate nella tabella seguente:

TIPOLOGIE MEZZI PUBBLICITARI - ZONA SINGOLA
Descrizione
MEZZO PUBBL. OPACO =< 1 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO >1 E =< 5,5 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO > 5,5 E =< 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO > 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. =< 1 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. > 1 MQ E =< 5,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. > 5,5 MQ E =< 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. > 8,5 MQ
PANNELLO LUM. =< 1 MQ
PANNELLO LUM. > 1 MQ
DISTRIBUZIONE VOLANTINI
STRISCIONI
AFFISSIONE MANIFESTI

2. Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono previsti dalla Giunta Comunale dei coefficienti da applicarsi alle tariffe determinate in base alla zona di cui all'art. 26, tenuto conto delle finalità e tipologie di occupazione riportate nella tabella seguente:

TIPO OCCUPAZIONI
Descrizione
SUOLO GENERICO
TENDE
SOPRA/SOTTOSUOLO
PASSI CARRABILI
DEHOR - SEDIE E TAVOLI
ATTIVITA' EDILE
BANCHI AMBULANTI
SPETTACOLI VIAGGIANTI
MANIFESTAZIONI
FIERE
CAVI E CONDUTTURE SERVIZI PUBBLICA UTILITA'

Articolo 28 - Riduzioni e Maggiorazioni

1. Per le seguenti tipologie di occupazione di suolo pubblico e diffusioni pubblicitarie, sono previste le seguenti riduzioni da applicarsi alle tariffe deliberate dalla Giunta Comunale:
 - a) Per le diffusioni pubblicitarie effettuate da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, è prevista una riduzione del 50%;
 - b) Per le diffusioni pubblicitarie relative a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali, è prevista una riduzione del 50%;
 - c) Per le diffusioni pubblicitarie relative a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza, è prevista una riduzione del 50%;
 - d) Per le occupazioni permanenti realizzate con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, è prevista una riduzione del 70%;
 - e) Per le occupazioni permanenti realizzate con passi carrabili, è prevista una riduzione del 50%;
 - f) Per le occupazioni permanenti realizzate con accessi a raso, è prevista una riduzione del 90%;
 - g) Per le occupazioni permanenti realizzate con passi carrabili costruiti direttamente dai comuni che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto, è prevista una riduzione del 90%;
 - h) Per le occupazioni permanenti realizzate passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti, è prevista una riduzione del 70%;
 - i) Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, è prevista una riduzione del 75%;
 - j) Per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è ridotta del 50%;
 - k) Per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, è prevista una riduzione del

50%;

- l) Per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, si applica una riduzione dell'80%;
- m) Per le occupazioni temporanee finalizzate all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi si applica una riduzione del 50%;
- n) Per le occupazioni temporanee con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal comune si applica una riduzione del 30%;
- o) Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, si applica una riduzione del 50%;
- p) Per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, si applica una riduzione dell'80%;
- q) Per le occupazioni temporanee aventi durata non inferiore a 30 giorni o che si verifichino con carattere ricorrente, si applica una riduzione del 50%. Le occupazioni aventi carattere ricorrente sono quelle effettuate dai venditori ambulanti, esclusi gli operatori del mercato, dalle imprese edili e dagli esercenti di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante;
- r) Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a quindici giorni, si applica una riduzione del 50%;
- s) Per le occupazioni temporanee con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, è prevista una riduzione del 70%;
- t) Per le occupazioni temporanee realizzate da esercizi di vicinato alimentare e artigianato alimentare nello svolgimento della propria attività all'interno del Centro Commerciale Naturale del Comune di Bientina, è prevista una riduzione del 40%;

Le riduzioni e le maggiorazioni previste per le occupazioni a carattere temporaneo, sono cumulabili tra di loro, nel senso che si calcolano in successione.

- 2. Per le seguenti tipologie di occupazione di suolo pubblico, sono previste le seguenti riduzioni da applicarsi alle superfici:
 - a) Per le occupazioni di suolo pubblico, le superfici eccedenti i mille metri quadrati, sono calcolate in ragione del 10%;
 - b) Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10% per la parte eccedente 1000 mq;
 - c) Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune o dalla provincia, la superficie va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10%.
- 3. La Giunta comunale, con propria deliberazione, può concedere riduzioni ed esenzioni dal canone per iniziative che rivestono particolare interesse per l'Amministrazione Comunale e comunque aventi le caratteristiche di cui all'art. 832 lettera b) della Legge 160/19, nonché può concedere riduzioni ed esenzioni dal canone in situazioni aventi carattere di eccezionalità nella tutela di un altro interesse collettivo ritenuto preminente.

Articolo 29 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) i passi carrabili utilizzati da soggetti portatori di handicap;
- h) le occupazioni con rampe e simili utilizzabili da soggetti portatori di handicap;
- i) le occupazioni per manifestazioni od iniziative a carattere politico o sindacale, purché l'area occupata non ecceda 10 metri quadrati;
- j) le occupazioni con portabiciclette o impianti similari destinati anche ad uso pubblico, qualora non riportino messaggi pubblicitari;
- k) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni del vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- l) occupazioni momentanee o effettuate in occasione di festività con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi, attività commerciali o professionali, purché non siano collocati per determinare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- m) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a 4 ore;
- n) occupazioni per sosta di caravan e roulotte per un periodo non superiore a 3 giorni;
- o) occupazioni per commercio itinerante/ambulante per soste fino a 60 minuti;
- p) i balconi, i poggioli, le verande, le grondaie del tetto delle case, i rilievi e gli stucchi ornamentali degli edifici, purché costruiti in conformità alle disposizioni regolamentari nonché i fari e globi illuminati posti all'esterno dei negozi;
- q) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- r) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- s) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

- t) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- u) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- v) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- w) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- x) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- y) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

Articolo 30 - Termini per il versamento del canone

1. Il versamento del canone per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere annuale è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento della consegna della concessione/autorizzazione o della presentazione della dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, la cui validità è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento. Rimangono in ogni caso ferme le disposizioni amministrative, di sanzioni ed indennità applicabili nei casi previsti.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o presentazione della dichiarazione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.
4. Per le occupazioni effettuate da soggetti non titolari di posteggio fisso che partecipano ad eventi e/o fiere il versamento del canone deve essere corrisposto al momento dell'assegnazione del posteggio e comunque non oltre l'inizio dell'occupazione.
5. Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni pubblicitarie annuali aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.

6. Il soggetto che effettua occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, anche in via mediata, con cavi e condutture, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, è tenuto ad effettuare il versamento del canone dovuto e la dichiarazione delle utenze entro il 30/04 di ogni anno. L'obbligo della dichiarazione, nei modi e nei termini di cui al presente comma, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, sempreché non si verifichino variazioni in aumento o diminuzione delle utenze.
7. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
8. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo del canone annuo sia superiore a euro 1.500,00, è consentito il versamento in rate trimestrali di pari importo scadenti il 31/01, il 30/04, il 31/07 e il 31/10.
9. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo, il versamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione all'atto del rilascio dell'autorizzazione o della concessione e comunque prima dell'inizio dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario.

Articolo 31 - Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi

1. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari prive della concessione o autorizzazione comunale o nel caso in cui non sia stata presentata la dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni e la diffusione dei messaggi pubblicitari che:
 - a) risultano difformi dalle disposizioni dell'atto autorizzativo, concessorio o dalla dichiarazione presentata ove prevista dal presente regolamento;
 - b) risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata o dichiarata;
 - c) si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dalla decadenza.
2. Le occupazioni abusive e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale ovvero dai soggetti di cui alla Legge 296/2006 art. 1 comma 179, ovvero rilevate da soggetti qualificati incaricati dal Comune o dall'eventuale Concessionario determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere al Comune:
 - a) un'indennità per la durata accertata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, nella misura di cui al successivo comma 3 del presente articolo;
 - b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità, né superiore al doppio, secondo modalità di cui al comma 5 del presente articolo;
 - c) le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285.
3. L'indennità di cui al comma 2 lettera a) del presente articolo, è dovuta dall'occupante o da colui che diffonde il messaggio pubblicitario abusivo nella misura pari al canone dovuto, se l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario fosse stata autorizzata o dichiarata, aumentato:

- del 50% per le occupazioni di suolo pubblico;
- del 5% per le diffusioni di messaggi pubblicitari;

considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo, in ogni caso, come temporanee le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di rilevazione.

- Alle medesime sanzioni e indennità di cui al comma 2 vengono assoggettate le occupazioni e le esposizioni a carattere annuale, rilevate in seguito ad attività accertativa, anche se regolarizzate in corso d'anno.
- In caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari abusivi realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alle sanzioni di cui al precedente comma 2 lettere b) e c) del presente articolo.
- Tutti gli occupanti abusivi e diffusori di messaggi pubblicitari abusivi - fermo restando l'esercizio del diritto di regresso - sono obbligati in solido verso il Comune:
 - al pagamento dell'indennità;
 - alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese;
 - all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.
- Ai sensi dell'art. 1, comma 792, della Legge 160/2019 il gestore del canone procede alla notifica dell'atto di richiesta del pagamento delle somme dovute di cui alle lettere a) e b) del comma 2. Nel caso di mancato adempimento o mancata impugnazione entro i 60 gg dalla notifica dell'avviso di accertamento esecutivo, si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.
- Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.

Articolo 32 - Maggiorazioni ed indennità

- L'omesso versamento del canone alla scadenza stabilita, comporta, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone. La richiesta di versamento delle somme dovute, avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all' art.1, comma 792, Legge 160 del 27-12-2019.
- Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione di cui al comma 1 è ridotta della metà. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
- L'omesso versamento dell'avviso di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione come previsto dall'articolo 13 del presente Regolamento. La decadenza della concessione determina che l'occupazione di suolo pubblico o la diffusione di messaggi pubblicitari siano

considerate a tutti gli effetti abusivi e come tali soggette all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui all'articolo 31 comma 2 del presente Regolamento.

4. Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione/concessione.
5. Sulle somme dovute a titolo di canone, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale - maggiorato di due punti percentuali con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.

Articolo 33 – Rateazioni

1. Per le somme dovute a seguito di provvedimento per occupazione abusiva di suolo pubblico o diffusione abusiva di messaggi pubblicitari o di contestazione di mancato pagamento del canone è concessa la ripartizione del pagamento nei termini e con le modalità indicate dal vigente Regolamento delle Entrate dell'Ente.

Articolo 34 – Rimborsi

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone, possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate nei termini indicati dal vigente Regolamento delle Entrate dell'Ente.

Articolo 35 - Mercati

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche effettuate sul territorio comunale in occasione di mercati sono soggette al pagamento del relativo canone come stabilito dall'apposito Regolamento per l'applicazione del Canone di concessione per le aree di mercato ai sensi dell'art. 1, comma 837 della Legge 160/2019.

Articolo 36 – Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Articolo 37 - Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE.

PARTE TERZA
DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 38 - Gestione del servizio

1. Il servizio delle pubbliche affissioni ha lo scopo di garantire la disponibilità generale alla comunicazione di messaggi aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e anche con rilevanza economica, avendo cura di salvaguardare la parità di condizioni e tariffe accessibili, l'ordine ed il decoro urbano.
2. Il Comune di Bientina garantisce in ogni caso l'affissione agli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione alcuni impianti allo scopo.

Articolo 39 - Impianti di proprietà' del Comune. Superfici

1. La superficie minima complessiva da adibire alle pubbliche affissioni è di metri quadrati 15 per ogni 1.000 abitanti.
2. Di detta superficie quella da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica è pari al 25 % della superficie disponibile.
3. La superficie degli impianti da destinare alle affissioni di natura commerciale è pari al 70% della superficie disponibile.
4. La superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette è stabilita dal piano delle pubbliche affissioni ed è pari al 5% della superficie disponibile.

Articolo 40 - Canone sul servizio affissioni

1. Per l'effettuazione del servizio è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone, il cui pagamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.
2. La tariffa applicabile all'affissione di manifesti è quella standard giornaliera di cui all'art. 1, comma 827 della Legge 160/2019 come determinata con delibera della Giunta Comunale.
3. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione per i manifesti di carattere commerciale è pari a 5 giorni.
4. Il canone dovuto per il servizio corrisponde alla tariffa di cui al punto 2 applicata per foglio e giorno di esposizione.

Articolo 41 - Tariffe e maggiorazioni

1. Il canone per l'affissione è maggiorato del 50% in caso di richieste di affissioni inferiori a cinquanta fogli. Analoga maggiorazione è dovuta per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli. Per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli è dovuta una maggiorazione del 100%.
2. Il canone è maggiorato del 100% qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi da lui prescelti, ove disponibili.

Articolo 42 - Riduzione del canone

1. La riduzione del canone sul servizio pubbliche affissioni nella misura del 50% è prevista nei seguenti casi e non è cumulabile:
 - a) i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali che non rientrano nei casi di esenzione;
 - b) i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose e da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;
 - d) i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) gli annunci mortuari.

Articolo 43 - Esenzioni dal canone

1. L'esenzione dal canone sulle pubbliche affissioni si applica nei seguenti casi:
 - i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
 - i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - i manifesti concernenti i corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 44 - Modalità per il servizio affissioni

1. La durata delle affissioni sugli impianti di tipologia poster metri 6 x 3 la durata è di 14 giorni.
2. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal pagamento del canone che è annotato in apposito registro in ordine cronologico. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del gestore del canone. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale non comporta alcun rimborso del canone eventualmente già corrisposto.
3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata completata; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il gestore del canone mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune, ricevuta la relativa informativa dall'affidatario del Servizio, ne dà

tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

5. La mancanza di spazi disponibili è comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico chiedendo il rimborso delle somme versate.
7. Il committente può richiedere una sola volta che la data di decorrenza dell'affissione già prenotata venga posticipata o anticipata. Tale richiesta potrà essere valutata solo se pervenuta al gestore del canone entro 10 giorni lavorativi antecedenti il periodo di affissione prenotato e secondo la disponibilità degli spazi.
8. L'affidatario del servizio ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire ne dà tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo a sua disposizione i relativi spazi.
9. Per l'esecuzione del servizio di affissione richiesto per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7, o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di Euro 30 per ciascuna commissione.
10. L'Ente mette a disposizione per la consultazione al pubblico, eventualmente attraverso il gestore del canone e/o l'affidatario del Servizio di Pubbliche Affissioni, le tariffe, l'elenco degli spazi destinati alle affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono.

Articolo 45 - Vigilanza sanzioni amministrative

1. La Polizia Locale in virtù di una generale competenza in merito all'osservanza dei regolamenti comunali, esercitano il controllo per la corretta applicazione delle norme sulle pubbliche affissioni. Essi sono pertanto abilitati ad eseguire sopralluoghi, accertamenti, a contestare le relative violazioni, nonché ad effettuare la copertura e la rimozione delle affissioni abusive.
2. Per la rimozione ovvero l'oscuramento del materiale abusivamente affisso avente medesimo contenuto, è dovuta dal trasgressore un'indennità pari al doppio del canone dovuto e la maggiorazione di cui all'art. 44 comma 9 del presente regolamento.
3. Ai fini della contestazione delle violazioni si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dall'art. 31.

PARTE QUARTA

DISCIPLINA TRANSITORIA

Articolo 46 – Norme transitorie

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della L. 160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.
2. L'eventuale adeguamento alle norme del presente Regolamento delle autorizzazioni/concessioni di cui al comma 1 dovrà avvenire entro il termine di tre anni dall'approvazione del presente Regolamento anche ai fini dell'invarianza del gettito di cui al comma 817, dell'art. 1, della Legge 160/2019.
3. Il termine di cui al precedente comma, si intende prorogato di ulteriori 4 anni.

Articolo 47 – Efficacia del Regolamento

Il presente Regolamento ha efficacia, ai sensi e per gli effetti dell'art.53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, dal 1 gennaio 2025.

ALLEGATO A

Zona 1 - Centro Storico

Piazza Vittorio Emanuele II

Borgo della Porta

Borgo della Pieve

Borgo Maggiore

Borgo dell'Ospedale

Borgo di Mezzo

Borgo Venezia

Piazzetta dell'Angiolo

Piazzetta dei Portici

Via XX Settembre

Largo Roma

Via del Vecchio Porto

Vicolo Delle Streghe

Zona 2 - Resto territorio Comunale